

*Cassa Edile Emilia Romagna*

## A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 32481 - Comunicazione n. 0264 del 05.11.2012

# Congruità di Cantiere

Nel corso di una riunione Nazionale dei Direttori di Casse Edili, indetta dalla CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) il Direttore ha letto una relazione contenente alcune importanti indicazioni legate all'applicazione della congruità di cantiere, termine oramai diventato noto ed oggetto di alcune mie precedenti comunicazioni.

Suo compito era quello di rispondere ai numerosi quesiti interpretativi avanzati, in questi due anni, da parte dei Direttori di Casse Edili, tra cui il sottoscritto, quesiti ai quali sono state date alcune risposte mentre altre, inevitabilmente, saranno oggetto di comunicazioni successive della CNCE, altre ancora forse avranno bisogno di ulteriori approfondimenti anche con riunioni tecniche a livello nazionale o interregionale.

**Passo alle indicazioni comunicate anticipandovi che si tratta di scadenze operative e comportamentali di massima. Seguiranno ulteriori circolari.**

### **Premessa**

Prima di tutto è importante sottolineare che tutto il lavoro fatto ha l'unico obiettivo di rafforzare le procedure per una verifica sostanziale della regolarità dell'impresa, collegandola al controllo della manodopera denunciata alla Cassa Edile.

Cos'è, infatti, la verifica di congruità: **è l'azione attraverso cui la Cassa Edile verifica che all'interno del cantiere tutte le imprese edili siano iscritte alla Cassa e che abbiano dichiarato tutti i propri dipendenti operai e tutte le ore lavorate.**

Si tratta, cioè, di uno strumento di contrasto all'evasione contributiva che stabilisce un'ulteriore condizione per il rilascio del DURC, insieme a quelle della denuncia di tutti i lavoratori e di tutte le ore e del versamento effettivo dei contributi.

La verifica di congruità, quindi, rientra a pieno titolo tra le procedure per il rilascio del DURC definite dalle Associazioni Nazionali e, come tale, "è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale" (CCNL).

## **1 L'accordo del 25 luglio 2012**

L'accordo ha introdotto alcune modifiche all'Avviso comune del 28 ottobre 2010 e alla Delibera 1/2011 del Comitato della bilateralità.

In particolare Vi invito a riflettere su due questioni affrontate dal citato accordo e che rappresentano i due pilastri del lavoro per i prossimi mesi: **la denuncia di cantiere e il cosiddetto contatore di congruità.**

### **1.1 La denuncia di cantiere**

Su questo punto l'accordo, nel confermare l'obbligo per tutte le Casse Edili di adottare il modello di denuncia per cantiere, **stabilisce che dalla denuncia di**

## *Cassa Edile Emilia Romagna*

**gennaio 2013 i campi relativi all'elencazione delle ore lavorate e delle festività per singolo cantiere dovranno essere obbligatori** e, di conseguenza, la loro mancata compilazione non consentirà l'inoltro alla Cassa Edile della denuncia stessa.

I cantieri da denunciare in questo modo sono:

- a) **tutti quelli pubblici;**
- b) **i lavori privati con un valore complessivo dell'opera** (cioè compresa l'impiantistica) **pari o superiore a 100.000 euro.**

Sottolineo che i 100.000 euro vanno rapportati al valore complessivo dell'appalto; se, ad esempio, un condominio appalta ad un'impresa l'installazione degli ascensori per un valore di 180.000 di cui 120.000 sono riferite a opere o forniture non edili e 60.000 a lavori edili, l'appalto sarà soggetto a verifica di congruità (ovviamente riferita alla sola manodopera edile).

### **1.2 Il contatore di congruità**

L'altra modifica è relativa al punto 6 della delibera del 2011 e stabilisce che, **anche senza utilizzare il DURC, le Casse Edili devono comunque segnalare alle imprese il raggiungimento o meno della percentuale minima di manodopera denunciata**, secondo quanto previsto dall'Avviso comune del 28 ottobre 2010.

In altri termini, ogni Cassa Edile deve dotarsi di uno strumento operativo (contatore di congruità) che consente di registrare le informazioni sul cantiere presenti nella nuova denuncia, di confrontarle con i dati sulla manodopera denunciata alla Cassa stessa e, infine, di segnalare all'impresa eventuali incongruità da analizzare e verificare congiuntamente.

### **2 Le novità introdotte nella denuncia mensile**

Le indicazioni operative per l'applicazione della delibera 1/2011 del Comitato della bilateralità hanno chiarito che alla denuncia "tradizionale" vanno apportate due importanti modifiche: **la parte descrittiva del cantiere** (identificazione, valore e subappalti) e **l'attribuzione dell'attività prestata da ciascun lavoratore, compresi quelli non dipendenti.**

In merito alle difficoltà riscontrate, in alcuni casi, per l'attribuzione del cantiere all'interno di una specifica categoria di lavorazioni rientrante nella tabella di cui all'avviso comune (OG1, OG2, ecc.), al di là della possibile integrazione della tabella da parte delle Associazioni nazionali, si possono evidenziare alcuni criteri di fondo legati all'approccio con cui affrontare tutta la tematica della congruità.

Un solo esempio: **in un caso di ristrutturazione di un'abitazione che comprende anche la costruzione di un nuovo garage si potrà procedere o risalendo all'importo prevalente o attribuendo al cantiere la categoria che richiede la percentuale più bassa, tra le due, di manodopera dichiarata.**

Questo nello spirito non della ricerca "scientifica" della congruità ma della verifica della "non incongruità palese" che, nella prima fase di applicazione, sarebbe già un buon risultato.

Sulla procedura oggettivamente più difficoltosa, cioè **l'attribuzione delle ore lavorate e delle festività per cantiere**, il direttore di CNCE ha ribadito che nei casi

## ***Cassa Edile Emilia Romagna***

di appalti pubblici, per manutenzione non continuativa o per servizi, l'identificazione territoriale del cantiere potrà essere superata attraverso il riferimento alla committenza (ad esempio "appalti del Comune di Civitella per i servizi di spalatura della neve nel mese di ....").

Come già ribadito nei **lavori privati si richiederà la compilazione "per cantiere" soltanto quando il valore complessivo dell'opera sarà pari o superiore a 100.000 euro**. In tutti gli altri casi le ore lavorate verranno assegnate al "cantiere fittizio 000001" secondo quanto comunicato con la lettera circolare n. 15/2012 del 12 giugno u.s. dalla CNCE.

Si può prevedere, per agevolare il lavoro iniziale delle imprese, di utilizzare la voce "cantiere fittizio" come "parcheggio" per cantieri non ancora codificati e di cui il subappaltatore non conosca l'importo, o, anche, per lavori privati di importo iniziale al di sotto dei 100.000 euro ma con previsione di futuri incrementi.

**In questi casi si potrà procedere successivamente ad una rettifica, con relativa attribuzione al cantiere codificato delle ore lavorate da ciascun dipendente.**

Per i lavoratori non dipendenti (autonomi, titolari d'impresa, soci e collaboratori familiari ed ogni altra forma di lavoro per cui non sia prevista l'iscrizione alla Cassa Edile), ricordo che, convenzionalmente, ne abbiamo previsto l'inserimento in denuncia e nel singolo cantiere, **equiparandoli ad un operaio specializzato, con l'indicazione delle ore lavorate per ciascun cantiere che, in ogni caso, nel mese non possono superare le 173 complessive per lavoratore.**

L'impresa ha quindi facoltà di riferire le ore a più cantieri (ad esempio in uno per 50 ore e in un altro per 90) ma per quel lavoratore non possono risultare più di 173 ore lavorate. Non è prevista, quindi, alcuna forma di forfetizzazione delle ore dichiarate né alcuna necessità di acquisire documentazione dall'impresa né se ne dichiara 173, né, tantomeno, se ne dichiara un numero inferiore.

### **3 Le integrazioni successive all'invio della denuncia mensile**

Poiché è evidente che molte delle nuove informazioni richieste (valore dell'opera, valore dei lavori edili, subappaltatori, lavoratori non dipendenti, ecc.) sono fondate su una sorta di autodichiarazione dell'impresa (ancorché verificabili dalle Casse Edili), l'integrità dei dati forniti in denuncia non può essere vanificata da correzioni operate, successivamente, dalla Cassa.

Per questo è stato stabilito il principio che **ogni modifica o integrazione della denuncia sia operata direttamente dall'impresa o dal suo consulente attraverso l'invio di una denuncia che rettifichi i dati precedentemente trasmessi.**

E' stato anche chiesto, anche se è prematuro affrontarlo, come si deve procedere nel caso di DURC negativo per incongruità della manodopera denunciata alla Cassa Edile. Mentre è chiaro cosa deve fare la Cassa, preavvertendo l'impresa del rilascio del DURC e della segnalazione alla BNI e invitandola a regolarizzarsi, non è stato chiarito che cosa l'impresa deve fare per rendere regolare la propria posizione contributiva.

Escludendo la possibilità di un versamento generico e di una ripartizione dei contributi decisa arbitrariamente dalla Cassa Edile, non ci sono alternative **alla presentazione, da parte dell'impresa, di una o più denunce integrative in cui l'impresa stessa dichiara in quali mesi, e per quanti e quali lavoratori, vanno ripartite le ore lavorative aggiuntive.** Ovviamente nella richiamata denuncia

## ***Cassa Edile Emilia Romagna***

integrativa non sarà consentito segnalare, per rientrare nei livelli di congruità, la presenza di lavoratori non dipendenti.

### **Vi riporto, infine, anche due questioni affrontate nella riunione.**

#### **a) L'intervento sostitutivo**

Sono stati richiesti chiarimenti in merito agli effetti dell'intervento sostitutivo ex art. 4 del DPR 207/2012 sulle procedure per il rilascio del DURC.

Com'è noto si tratta della norma, importante e positiva per il settore, che consente nei casi, ben noti e ricorrenti, di imprese con debiti verso gli Istituti e/o la Cassa Edile e contemporaneamente con crediti nei confronti delle stazioni appaltanti, di veder sbloccati i crediti dell'impresa e ripristinata la sua regolarità contributiva attraverso il pagamento diretto dei debiti contributivi da parte della stazione appaltante.

L'enorme mole di debiti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, i vincoli del patto di stabilità, l'assoluta incertezza sui tempi di effettiva disponibilità delle somme relative allo specifico SAL ed anche il rischio dell'inserimento in tale procedura da parte di altri soggetti creditori- leggi Agenzia delle Entrate- **costringono, quindi, le Casse Edili ad assumere come data di regolarizzazione della posizione contributiva dell'impresa solo quella di effettivo pagamento da parte della stazione appaltante.**

Si è, tuttavia, consapevoli che il ritardato intervento sostitutivo della stazione appaltante potrebbe generare, oltre al blocco del SAL, una impossibilità per l'impresa di avere un DURC positivo e quindi di acquisire altri lavori pubblici o privati. In tali casi, l'impresa può richiedere alla Cassa Edile la rateazione del proprio debito.

#### **b) L'identificazione della data di versamento**

Tra le innovazioni legislative intercorse in quest'ultimo anno che interagiscono sulle procedure di rilascio del DURC da parte delle Casse Edili va sicuramente inserito il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 relativo ai servizi di pagamento.

L'art. 20 del decreto, infatti, introduce dal 1° gennaio del 2012 l'obbligo per le banche di accreditare sul conto del beneficiario l'importo di un'operazione, quale ad esempio un bonifico, entro il giorno operativo successivo a quello dell'ordine.

Quindi se un'impresa effettua un bonifico a favore della Cassa Edile il 25 di ottobre, la sua banca è tenuta ad accreditarlo sul conto della Cassa entro il 26 ottobre.

Questo nuovo quadro è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione della CNCE e, si è deciso di richiedere a Voi se quanto previsto dal decreto 11 sia effettivamente applicato da tutti o almeno dalla stragrande maggioranza degli istituti bancari.

In particolare occorre definire con certezza se nella realtà le banche riescano ad effettuare l'accredito a favore della Cassa entro la giornata, al massimo, in quella successiva alla richiesta di bonifico da parte dell'impresa.

*Cordiali saluti.*

Il Direttore  
Marco Degli Angeli  
